



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 1411 del 09/04/2021

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in concessione della residenza sanitaria assistenziale situata nel comune di Portoferraio. Zona Elba. Lotto n. 2 CIG 7316458424. Approvazione della documentazione tecnica. Accertamento del titolo del concessionario alla liquidazione a suo favore. Imputazione della spesa.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FRANCO BENSA

DIRETTORE UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari: FRANCO BENSA (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali
Dipartimento Economico
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SERVIZI SOCIALI
UOC Contabilità Analitica e Coordinamento Gestori
UOC Contabilità Fornitori e Personale
UOC Programmazione Contrattuale e Rapporti con Estar
UOS Contabilità Fornitori
106 ZONA DISTRETTO ELBA

ALLEGATI: NO

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in concessione della residenza sanitaria assistenziale situata nel comune di Portoferraio. Zona Elba. Lotto n. 2 CIG 7316458424. Approvazione della documentazione tecnica. Accertamento del titolo del concessionario alla liquidazione a suo favore. Imputazione della spesa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. Acquisizione Servizi Socio- Sanitari

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 1109 del 19/10/2016,

Visti:

- la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

Visti:

- Il D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 28 del 16/3/2015, recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e-organizzativo del servizio sanitario regionale", abrogata dalla legge regionale n. 84 del 28/12/2015;
- La Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005";
- La Determinazione n. 1109 del 19/10/2016 avente ad oggetto la definizione del nuovo assetto amministrativo dell'Azienda USL Nord Ovest, all'interno della quale è prevista la costituzione della UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari, con decorrenza dal 01.11.2016 e l'assegnazione allo scrivente citato nel provvedimento unitamente alla titolare della P.O interna della direzione della struttura;
- Il decreto del Direttore del Dipartimento Economico n. 01 del 02/01/2017 avente ad oggetto l'assegnazione degli operatori alle UU.OO interne al Dipartimento;
- La Delibera del Direttore Generale n. 241 del 22/03/18 con cui vengono ridefiniti gli assetti organizzativi aziendali relativamente al Dipartimento Legale, Amministrativo e Staff DS e con cui viene ricollocata la struttura UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari nell'ambito del Dipartimento Servizi Generali;

Premesso:

- Che con Decreto Dir. n. 301 del 28/01/2019 (aggiudicazione provvisoria) e Decreto Dir. n. 1070 del 28/03/2019 (affidamento e decorrenza) è stato provveduto, a conclusione di una procedura di gara aperta, eseguita, ai sensi dell'art. 164, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, secondo le disposizioni del Codice dei Contratti Parti I e II espressamente richiamati, all'aggiudicazione della concessione della struttura residenziale assistenziale nel Comune di Portoferraio (CIG 7316458424) all'interno della zona-distretto Elba;

- che la concessione di che trattasi prevista in unico lotto, articolata in moduli solo residenziali, è stata aggiudicata con il sistema dell'offerta economicamente più conveniente e previa valutazione di congruità del Piano Economico Finanziario presentato dai concorrenti in sede di gara;
- che la concessione é stata aggiudicata alla CUORE LIBURNIA Coop. Sociale di Piombino per la durata contrattuale di n. 10 anni decorrenti dalla data di avvio che ha avuto luogo il 01/05/2019 ;
- che la concessione di che trattasi rappresenta una concessione di servizi all'interno della quale è previsto lo svolgimento delle prestazioni socio-sanitarie come servizio principale e delle prestazioni accessorie di natura alberghiera e manutentiva oltre all'investimento rappresentato dai lavori iniziali sugli immobili;
- che il valore economico della concessione, rappresentato dal flusso di cassa stimato dalla stazione appaltante per tutta la durata del contratto corrisponde a € 11.819.409,60;
- Che le condizioni economiche dell'affidamento son rappresentate con riguardo al canone concessorio a carico della parte privata contraente e all'investimento dello stesso per l'investimento iniziale relativo ai lavori sugli edifici come di seguito rappresentato:

Canone concessorio annuo: € 25.000,00 oltre ad IVA totale € 30.500,00;

Lavori iniziali da offerta del concorrente: € 268.385,00;

- Che in sede di avvio del contratto è stato provveduto al riscontro dell'onere a carico dell'Azienda concedente di procedere alla consegna degli immobili secondo le condizioni e previe le verifiche di cui all'art. 53 del Capitolato di gara;

Considerato:

- che nella concessione l'oggetto del rapporto è rappresentato dal titolo del concessionario di gestire le attività procedendo alla riscossione delle tariffe, nel, caso specifico rappresentate dalle quote di parte sanitaria e sociale delle rette, direttamente dall'utenza;
- che la parte pubblica concedente non procede quindi alla liquidazione diretta di alcun corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni e per i lavori iniziali e per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso di esecuzione del contratto e per tutta la sua durata come risultanti dall'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara;
- che il valore economico della concessione è quindi rappresentato dal volume degli incassi stimato dall'Amministrazione concedente in sede di indizione della procedura di gara;
- che costituiscono quindi variazioni del valore economico del contratto solo le eventuali modifiche in corso di esecuzione riferite alla modularità assistenziale tali da determinare modifiche delle quote giornaliere di parte sanitaria;
- che, il concessionario assume quindi il rischio "operativo" rappresentato dalla circostanza che, in condizioni normali, il volume degli incassi non consenta il recupero dell'investimento iniziale e delle spese di gestione;

- che, relativamente ai lavori iniziali è a carico del concessionario l'onere della redazione dei livelli di progettazione successivi alla redazione del progetto preliminare, all'affidamento degli stessi e alla direzione e controllo dei lavori comprensiva della eventuale redazione di verbali di sospensione e di ripresa degli stessi, sino al collaudo o certificato di regolare esecuzione;
- che resta sempre a carico del concessionario il rischio relativo ad eventuali errori di progettazione o esecuzione dei lavori come previsto dalla matrice dei rischi adottata in sede di indizione della gara e sottoscritta dal concessionario in sede di presentazione dell'offerta;
- che l'assunzione del rischio operativo determina che il concessionario non può avanzare nessuna pretesa risarcitoria nell'ipotesi di un livello di occupazione della struttura inferiore rispetto alla stima dallo stesso sottoscritta in sede di partecipazione alla gara, essendo ricompreso nel rischio "operativo" anche il rischio di domanda legato alla libera scelta da parte dell'utente della struttura di ricovero, fatte salve le cause di forza maggiore riportate all'art. 57.3 del Capitolato in coerenza con le Linee Guida n. 9 di ANAC sul monitoraggio dei contratti di Partenariato Pubblico Privato;

Rilevato:

- che, per la parte relativa ai lavori iniziali una revisione del Piano Economico Finanziario presentato dal concessionario in sede di offerta è in linea generale ammissibile, vista anche la deliberazione ANAC n. 39/2013, alle condizioni rappresentate come di seguito:
- a) che la Stazione appaltante abbia provveduto in sede di redazione del progetto preliminare, all'esatta indicazione degli interventi da realizzare;
 - b) che gli interventi aggiuntivi si siano resi necessari dopo la redazione da parte del concessionario dei successivi livelli di progettazione, sulla base di rilievi dallo stesso effettuati, dai quali risulti in maniera evidente la necessità di lavori inizialmente non prevedibili;
 - c) la limitazione dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi alle opere strettamente indispensabili;

Considerato:

- che le opere ritenute necessarie in sede di avvio del contratto non erano previste nello studio preliminare redatto dalla stazione appaltante e parte integrante e sostanziale della documentazione di gara;
 - che in relazione alla necessità dell'esecuzione degli interventi verificata in sede di consegna degli edifici è stata espressa, solo in linea di massima, l'autorizzazione all'esecuzione delle opere strettamente necessarie alle condizioni poi riportate nel contratto di concessione di seguito riportate:
- a) La preventiva verifica della parte concedente della progettazione;
 - b) Il riferimento agli oneri di cui al DM 17 giugno 2016 con riferimento ai valori riferiti a lavori edili ed impiantistici, oltre alle spese tecniche e alle tariffe da sviluppare per singole classi e categorie con applicazione di un ribasso del 30%;
 - c) L'approvazione da parte dell'Assistente DEC di parte tecnica;
 - d) L'adozione di specifico provvedimento per la contabilizzazione della variazione;

- che in alternativa, in assenza delle condizioni di cui al surrichiamato art. 53 del Capitolato di gara, i tempi di avvio della concessione sarebbero stati dilazionati sino al completamento dei lavori da parte dell'Azienda con la contestuale proroga dei precedenti contratti scaduti;

Viste:

- la relazione conseguente alla verifica in contraddittorio in data 01/04/2021 tra il concessionario e l'Assistente DEC di parte tecnica e rilevato che lo stato di esecuzione dei lavori in oggetto consenta di poter procedere alla liquidazione a favore del concessionario degli importi di seguito indicati:

- Fatt. n. 424/01: € 5.496,04;

- Fatt. n. 428/01: € 2.051,65;

- la nota dell'Assistente DEC di parte tecnica che relativamente alla fattura n. 423/01 rileva la necessità di ulteriori incontri con il concessionario per definire quanto a carico dell'Azienda per la parte relativa alla normativa antincendio;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento (ex Legge n° 241/90) anche in presenza della costituzione a decorrere dal 01/11/2016 dell'UOC Acquisizione Servizi Socio-Sanitari è il Responsabile della stessa struttura, sottoscrittore del presente atto, Dr. Franco Bensa;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente determinazione;

Dato atto che il presente Decreto viene trasmesso alle strutture interessate a cura della struttura Decretante;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

DECRETA

- 1) L'approvazione della documentazione tecnica riferita ai verbali dei sopralluoghi citati in narrativa o dalla stessa richiamata relativa all'esecuzione dei lavori necessari al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 53 del Capitolato di gara per la residenza sanitaria assistenziale situata nel comune di Portoferraio (Elba) nella Zona-Distretto Elba (CIG 7316458424);
- 2) L'accertamento del titolo del concessionario alla liquidazione a suo favore delle opere descritte nella documentazione tecnica nell'importo complessivo di € 7.547,69;
- 3) L'imputazione della spesa di € 7.547,69 derivante dal presente decreto al conto patrimoniale 10010205 del Bilancio e tale costo non è previsto nel Bilancio pluriennale 2020-2022 adottato con Deliberazione del DG n. 150 del 28/10/2020, ma è espressamente autorizzato con l'adozione del presente atto;
- 4) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente e di dare atto che con la firma del presente Decreto si attesta altresì l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L. n. 241/90 ed introdotto dalla L. 190/12 art. 1 co. 41;

- 5) di dare incarico all'UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo on line dell'Azienda;
- 6) di dare opportuna comunicazione del presente atto alle strutture interessate per gli adempimenti di loro competenza;
- 7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Bensa

IL DIRETTORE U.O.C.
ACQUISIZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI
Dr. Franco Bensa

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO BENSA

DATA FIRMA: 09/04/2021 13:19:05

IMPRONTA: 32613037333034656666336333373765613463363433343630663334653163396637383334303038